ORDINANZA N 86 DEL 19/11/2026

Settore:SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio:UFFICIO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ IN VIA DON MINZONI CON ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 23/11/26 AL 18/12/26.

IL COMANDANTE

VISTA l'istanza della ditta BRIANZACQUE S.r.l. con sede a Monza in via E. Fermi n.105, presentata in data 11/10/2026, al protocollo n. 29881, con la quale viene richiesta l'adozione di un provvedimento temporaneo di modifica della viabilità in Via Don Minzoni, per consentire l'esecuzione di lavori di rifacimento delle linee di condotta delle acque bianche, di manutenzione e per allacciamenti;

CONSIDERATO che, per consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni, si rende necessario procedere alla chiusura al transito veicolare di Via Don Minzoni, con interdizione progressiva dei diversi tratti interessati dal cantiere, nel periodo compreso tra il 23/11/2026 e il 18/12/2026;

PRESO ATTO che le lavorazioni interesseranno anche l'ultimo tratto di Via G.B.Vico, a ridosso dell'intersezione con Don Minzoni, si rende altresì necessario adottare una specifica regolamentazione della circolazione al fine di garantire, per quanto tecnicamente possibile, l'accesso e l'uscita dai passi carrabili delle abitazioni da parte dei residenti;

RITENUTO che per garantire l'intervento dei lavori in sicurezza e la movimentazione dei mezzi d'opera, è necessario istituire temporaneamente il divieto di transito di tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada interessato ai lavori;

VISTI gli articoli 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

che, **dal giorno 23/11/2026 al giorno 18/12/2026**, nel tratto di via Don Minzoni parallelo al canale Villoresi e in via G.B. Vico, nel tratto terminale in prossimità dell'intersezione con via Don Minzoni, venga istituito un cantiere stradale con occupazione della carreggiata comportante il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei mezzi utilizzati per le lavorazioni.

A causa della presenza del cantiere che, di fatto, impedisce il deflusso dei veicoli, in tutta via Don Minzoni è istituito il divieto di transito veicolare ad eccezione dei locali residenti per i quali è anche consentita la circolazione a doppio senso di marcia. All'intersezione fra Don Minzoni e via Grandi, pertanto, è istituito l'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) ai veicoli circolanti su quest'ultima.

La ditta richiedente richiamata in premessa:

- è incaricata di provvedere, a propria cura e spese, all'installazione e al mantenimento della necessaria segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori impegnati nelle operazioni;
- altresì, di provvedere alla tempestiva rimozione della segnaletica e di ogni altro materiale utilizzato, al termine delle operazioni, ripristinando le condizioni di sicurezza e di regolare transitabilità della strada;
- dovrà organizzare le lavorazioni in modo da ridurre al minimo i disagi per i residenti, garantendo, ove tecnicamente possibile, il transito dei veicoli diretti alle proprietà private e la possibilità di uscire dalle stesse.
- è tenuto ad avvisare preventivamente i locali residenti della via Don Minzoni e via G.B. Vico in merito alla chiusura della strada per il periodo su indicato e ad accertarsi, prima di procedere all'occupazione, che i veicoli siano potuti uscire dalle proprietà private che si affacciano all'area di cantiere;
- Infine dovrà garantire in ogni momento il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché l'accessibilità ai servizi essenziali, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del cantiere.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa agli uffici competenti per la notifica agli interessati e all'ufficio Tecnico-LL.PP. per l'esecuzione del provvedimento di competenza.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza la sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presente ordinanza viene trasmessa, per l'esecuzione, alla Ditta BRIANZACQUE S.r.l. .

IL COMANDANTE
Cosimo Tomasso
(atto sottoscritto digitalmente)